



MARTELLAGO

Corpo Polizia Locale Miranese Nord

*Comuni di Martellago (VE) –
Salzano (VE) – Scorzè (VE)*

ORDINANZA N. 78

Martellago, 26/11/2013

Oggetto: MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DAL 11 NOVEMBRE 2013 AL 30 APRILE 2014 CON SOSPENSIONE DAL 16 DICEMBRE 2013 AL 6 GENNAIO 2014

IL COMANDANTE

Premesso che:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11/11/2004;
- ha classificato le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme;
- ha effettuato una rassegna delle misure ed azioni per il risanamento e il miglioramento della qualità dell'aria;
- ha incluso le misure di limitazione al traffico tra quelle "messe in atto al fine di impedire il superamento dei 35 giorni all'anno in cui le PM10 risultino eccedere l'indicatore di effetto acuto espresso dalla media giornaliera", a cui i comuni devono attenersi.

Dato atto che:

- il D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" – conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- le informazioni fornite sui dati di qualità dell'aria paiono evidenziare per il parametro PM10, una situazione caratterizzata, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico incrementano le concentrazioni delle polveri, da valori che talvolta superano il valore limite dei 50 µg/m³ anche per più giorni consecutivamente;
- per l'anno 2013 risultano ampiamente esauriti i 35 giorni di superamento del valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana sopra indicati;

Visto l'atto di indirizzo n. 307 approvato nella seduta del 04/11/2013 "Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici - Stagione 2013 - 2014" con il quale la Giunta Comunale ha ritenuto di individuare negli autoveicoli benzina e diesel Euro 0 (zero) Euro 1 ed Euro 2, nei ciclomotori e motoveicoli Euro 0 (zero), i mezzi con maggiori emissioni inquinanti per Km percorso come peraltro indicato anche dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, definendo altresì il calendario di applicazione del provvedimento, l'area di attuazione e le deroghe;

Rilevato che la Giunta Comunale, attraverso i provvedimenti di limitazione del traffico più inquinante ritiene venga determinata una riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti causate dal traffico veicolare in tutte le sue forme;

Vista la proposta del Piano Tecnico Zonale per la stagione invernale 2013/2014 recepita nell'atto di indirizzo di Giunta Comunale sopra indicato;

Visto l'ordine espresso nella delibera n. 307/2013 che incarica la Polizia Locale all'emanazione di apposita ordinanza di limitazione del traffico veicolare in conformità a quanto stabilito in delibera di Giunta n. 307 del 04/11/2013;

Visto:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";
- l'art. 65 dello Statuto Comunale approvato con Delibera del C.C. n. 25 del 06.04.2001;
- la determinazione del Sindaco n. 8 del 02/08/2013;

Ritenuto che il presente provvedimento rientri nella competenza dirigenziale, tenuto conto che si tratta di atto di esecuzione del sopraccitato Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, atto di gestione amministrativa, come tale soggetto alla disciplina generale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

istituire misure di limitazione al traffico nel periodo tra l'11 Novembre 2013 ed il 15 Dicembre 2013 e tra il 7 gennaio 2014 ed il 30 aprile 2014, ad esclusione dei giorni di sabato e festivi, anche infrasettimanali, nonché dei giorni interessati da scioperi dei servizi di trasporto pubblico locale relativi al territorio di Martellago, nella porzione di territorio comunale identificata al successivo punto II, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate:

I. istituire il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, per le seguenti categorie di veicoli a motore - di qualsiasi uso – a combustione interna:

1. autovetture, come individuate all'art. 54, lettera a), del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", alimentate a gasolio Euro 0 o pre Euro noti in gergo anche come "non ecodiesel", Euro 1 e Euro 2 immatricolate prima del 1 Gennaio 2001 o comunque non rispondenti alla direttiva 98/69 (Euro 3), salvo specifica documentazione attestante l'installazione di Filtro Antiparticolato;
2. autoveicoli, come individuati all'art. 54, lettere b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n, del D. Lgs n. 285/1992, alimentati a gasolio e immatricolati prima del 1 Gennaio 2001 o comunque non rispondenti alla direttiva 98/69, salvo specifica documentazione attestante l'installazione di Filtro Antiparticolato;
3. autovetture come individuate all'art. 54, lettera a) del d.lgs. n. 285/1992, alimentate a benzina e immatricolate prima del 1 Gennaio 1993 o comunque non rispondenti alla normativa 91/441/EEC (Euro I) (non catalizzate);
4. Motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi, immatricolati prima del 01/07/1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/EC

II. L'area sottoposta alle limitazioni di cui ai precedenti punti è indicata in tutto il territorio comunale con eccezione delle seguenti vie di percorrenza (o deviazioni di cantiere se presenti): S.R. 245 ; SP 39; SP 36; SP 38.

III. Eccezioni

Sono escluse dai divieti di cui al precedente punto I. le seguenti categorie di veicoli:

1. veicoli condotti da residenti nel Comune di Martellago nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 16.00;
2. veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano; veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
3. veicoli con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling), nonché i veicoli in servizio di car sharing, gli autobus, scuolabus, taxi e veicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
4. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
5. veicoli utilizzati nell'ambito di cerimonie nuziali e di funerali, compresi quelli dei partecipanti alle cerimonie stesse (da documentare con le modalità previste dal "**titolo autorizzatorio**");
6. veicoli al servizio di persone invalide (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503) e veicoli utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse. Per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato alle esigenze di spostamento di quest'ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori etc. riportante l'indirizzo, l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapie ecc., ed ogni altro elemento utile all'individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo (da documentare con le modalità previste dal "**titolo autorizzatorio**");
7. veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal "**titolo autorizzatorio**"), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Per l'eventuale circolazione in assenza della persona che legittima il transito del veicolo, è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione (da documentare con le modalità previste dal "**titolo autorizzatorio**");
8. veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo; veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, degli operatori e delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria o sociale, nonché dei familiari dei soggetti che usufruiscono dell'assistenza domiciliare integrata (da documentare con le modalità previste dal "**titolo autorizzatorio**");
9. veicoli con targa straniera, condotti da non residenti in Italia;
10. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal "**titolo autorizzatorio**"); veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D. Lgs. 494/96, 528/99 per sopralluoghi di carattere di urgenza (da documentare con le modalità previste dal "**titolo autorizzatorio**");
11. veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D., del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC; veicoli del personale di

polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento. Veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio; veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima ed un'ora dopo l'apertura e la chiusura dell'attività (da documentare con le modalità previste dal "**titolo autorizzatorio**");

12. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi d'istituto; autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;

13. autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;

14. veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'impresa o dall'ente presso cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico (da documentare con le modalità previste dal "**titolo autorizzatorio**"); veicoli di lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'impresa o dall'ente presso cui prestano la loro opera e da cui risulti che la sede dell'azienda, dell'ente o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente servite dai mezzi pubblici di trasporto (da documentare con le modalità previste dal "**titolo autorizzatorio**");

15. veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, con obbligo di esibizione di copia della prenotazione;

16. veicoli dei giornalisti muniti del contrassegno rilasciato dal Comune di Martellago, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all'esercizio della professione;

17. veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri -Ufficio Provinciale di Venezia, nonché veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida; veicoli convocati per le operazioni di revisione e collaudo muniti di apposita prenotazione presso il Dipartimento Trasporti Terrestri -Ufficio Provinciale di Venezia e presso le officine autorizzate, limitatamente al giorno ed al percorso necessario per il compimento delle citate operazioni;

18. veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti (da documentare con le modalità previste dal "**titolo autorizzatorio**");

19. veicoli di agenti di commercio muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa; veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti o procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;

20. autoveicoli adibiti al trasporto merci, autoveicoli per il trasporto in conto proprio e/o conto terzi intestati a imprese per l'esercizio di attività commerciali, artigianali o industriali, o per il trasporto di attrezzature di lavoro, limitatamente all'esercizio della propria attività (da documentare con le modalità previste dal "**titolo autorizzatorio**");

21. veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata e uscita del minore, e con l'attestazione dell'orario da parte del Dirigente/Responsabile scolastico (da documentare con le modalità previste dal "**titolo autorizzatorio**");

22. autoveicoli e motoveicoli d'epoca, di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada nei limiti di quanto previsto dal citato articolo e solo se iscritti negli

appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal nuovo codice della strada o da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale. La circolazione dei veicoli d'epoca deve essere documentata con le modalità previste dal **"titolo autorizzatorio"**;

23. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa-impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo l'inizio e la fine degli allenamenti, muniti di chiara identificazione (logo della società) e di **"titolo autorizzatorio"** con l'attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva.

IV. Titolo Autorizzatorio

Le categorie previste dai precedenti punti 5), 6), 7), 8), 10), 11), 14), 18), 20), 21), 22) e 23) devono munirsi di titolo autorizzatorio compilando gli appositi moduli pubblicati nel sito del Comune di Martellago www.comune.martellago.ve.it o in distribuzione presso Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Martellago. Il modulo, correttamente compilato in ogni parte, dovrà essere esposto in maniera visibile ed esibito agli Agenti di Polizia Stradale che ne facciano richiesta.

V. Prescrizioni a carattere generale

I lavori di segnaletica saranno eseguiti a cura dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Martellago, il quale provvederà a corretta installazione e costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessive della segnaletica;

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, a mezzo stampa e mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura dell'Ufficio Patrimonio Settore LL.PP., della prescritta segnaletica stradale regolamentare in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.P.R. 495/1992).

Ultimate le limitazioni, i segnali temporanei, dovranno essere immediatamente rimossi.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Martellago, 26 Novembre 2013

IL COMANDANTE
Dott. Michele Cittadin